

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1048 del 03/03/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4499 del 15/11/2016 intestata a CCB SOCIETA' COOPERATIVA per lo stabilimento di produzione di manufatti in ferro, quali parti di macchine ed accessori, per conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1083 del 03/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4499 del 15/11/2016 intestata a CCB SOCIETA' COOPERATIVA per lo stabilimento di produzione di manufatti in ferro, quali parti di macchine ed accessori, per conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 5

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4499 del 15/11/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CCB SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di manufatti in ferro, quali parti di macchine ed accessori, per conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 5”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta con Atto Prot. Com.le 103496 del 01/12/2016, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4261 del 17/09/2019, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 01/10/2019 con atto Prot. Com.le 85794;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 26/10/2020, acquisita al Prot. Com.le 89077 e da Arpae al PG/2020/163936 del 12/11/2020, da **CCB SOCIETA' COOPERATIVA** nella persona di Antonaci Oliviero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- impatto acustico.

Dato atto che Nota Prot. Com.le 100945 del 27/11/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/172712, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che in data 17/12/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 108250 e da Arpae al PG/2020/183558;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 94794 del 11/11/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/163412, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA P. Bilancioni resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Selva, 5 anche con le modifiche apportate, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Atteso che in data 02/03/2021 il Responsabile dell'endo-procedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4499 del 15/11/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CCB SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di manufatti in ferro, quali parti di macchine ed accessori, per conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 5”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 103496 del 01/12/2016, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4499 del 15/11/2016** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CCB SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di manufatti in ferro, quali parti di macchine ed accessori, per conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 5”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 103496 del 01/12/2016, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4499 del 15/11/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4499 del 15/11/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4499 del 15/11/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/12/2016 prot. n. 103496, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4261 del 17/09/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 01/10/2019 prot. n. 85794.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- inserimento della nuova emissione E11 derivante da una nuova macchina automatica per il taglio laser anche di acciai inox;
- inserimento di una nuova postazione di saldatura manuale alla emissione E1 "Saldatura e levigatura", che non subirà modifiche rispetto ai parametri autorizzati (portata massima, durata, altezza).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2020/165757 del 16/11/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2021/23985 del 15/02/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

"Il Gestore ha fatto domanda di Modifica Sostanziale di AUA per introdurre una nuova emissione su una macchina taglio laser che lavorerà anche acciaio INOX ed aggiungere una macchina per saldatura (no INOX) ad una emissione già esistente. [...]"

La ditta chiede un aumento della capacità produttiva relativamente al taglio laser (la saldatura avviene solo su acciai non legati) e dunque si pone la necessità di valutare se l'introduzione di una nuova macchina possa portare al raggiungimento delle soglie di rilevanza di cui alla Tab A1 dell'All.1 alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06.

Le quantità di acciaio INOX lavorate annualmente sono di 23 tonnellate (20 di lamiera e 3 di tubi) pari a (23 t/240 gg)= 0.096 t al giorno.

Dalla SDS relativa al materiale INOX AISI 304 si osserva che il contenuto di Cr va dal 17.5 al 19.5 %, mentre il Ni è in percentuale dal 8 al 10.5%.

La lavorazione dell'INOX viene convogliata su due punti di emissione E4 ed E11 rendendo difficile stabilire quanto del singolo inquinante finisca in ciascun camino.

Tuttavia viene proposto un calcolo a partire da:

spessore della lamiera (6 mm)
larghezza (0.15 m)
velocità di taglio (240 m/h)
densità dell'acciaio (7900 kg/m³)
contenuto di Cr e Ni: 20% e 11%.

Ipotizzando un'ora di taglio continuativo, (scenario peggiore), si superano le soglie di rilevanza di 5 g/h previste per gli inquinanti di Classe II:

$0.006 \text{ m} \times 0.00015 \text{ m} \times 240 \text{ m/h} = 0.000216 \text{ m}^3/\text{h}$ acciaio tagliato in un'ora (volume)

$0.000216 \text{ m}^3/\text{h} \times 7900 \text{ kg/m}^3 = 1,706 \text{ kg/h}$ (massa)

$\text{Cr} = 1,706 \text{ kg} \times 0.03 \times 0,2 = \mathbf{10.2 \text{ g}}$ $\text{Ni} = 1,706 \text{ kg} \times 0.03 \times 0,11 = \mathbf{5.1 \text{ kg}}$

Si ricorda che il calcolo della soglia di rilevanza deve essere eseguito a monte degli impianti di abbattimento. Fatte le considerazioni di cui sopra, sembra ragionevole assimilare l'emissione E11 alla già presente e autorizzata E4, applicando ad entrambe i valori presenti al punto 4.13.16 dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 (che si riportano sotto) per polveri, monossido di carbonio e ossidi di azoto e l'ulteriore limite di 1 mg/Nm³ per cromo e nichel, sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche di Classe II, di cui all'Allegato 1 Parte II della parte Quinta del DLgs 152/99.

4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser"

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5
Cromo (VI) e suoi composti + Nichel e suoi composti	1

Sulla nuova emissione sarà presente un impianto di abbattimento del tipo ECOLASER appartenente alla categoria dei filtri assoluti, filtri nei quali le dimensioni dei pori sono definite ed è pertanto possibile garantire un'efficienza per una determinata granulometria;

la scheda tecnica indica un'efficienza del 99,99% anche per particelle <1 micron.

E' costituito da 4 filtri a cartucce, con una superficie filtrante pari a 84 m²; la velocità di filtrazione è di 0,012 m/s e rispetta le indicazioni del paragrafo 3.2.1 dei criteri CRIAER per filtri a maniche o tasche, che sono comunque meno efficienti di quelli a cartucce.

Quindi la situazione prospettata è più cautelativa rispetto al semplice rispetto del Criaer.

[...]

Si prescrive alla Ditta:

- di mettere a regime le nuove emissioni E4 ed E11;
- di effettuare i monitoraggi e rispettare i limiti previsti per le emissioni."

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con riferimento alle valutazioni e proposte contenute nella relazione tecnica PG/2021/23985 del 15/02/2021 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha espresso le seguenti considerazioni:

- in merito alla emissione E4, tenuto conto che è un'emissione esistente per la quale viene stabilito un nuovo valore limite per gli inquinanti Cr VI e Ni, dal momento che è previsto anche il taglio su acciaio inox, si ritiene opportuno prevedere che la Ditta effettui un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio dell'aggiornamento di AUA, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite, in sostituzione della proposta di effettuare la messa a regime indicata nella relazione tecnica Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, visto che comunque non si tratta di impianto nuovo;
- si prende atto dell'inserimento di una nuova postazione di saldatura manuale alla emissione E1 "Saldatura e

levigatura”, che non subirà modifiche rispetto ai parametri autorizzati.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e delle successive valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 13/12/2016 prot. n. 103496, successivamente aggiornata in data 01/10/2019 prot. n. 85794, così come integrata dalla documentazione allegata alla domanda di modifica sostanziale presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 26/10/2020, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E5 – CENTRALE TERMICA (104,65 kW, a metano)

EMISSIONI N. E6-E7 – N. 2 NASTRI GIRARD (116 kW ciascuno, a metano)

EMISSIONI N. E8-E9 – N. 2 CALDAIE A MURO (35 kW ciascuna, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di manufatti in ferro, quali parti di macchine ed accessori, per conto terzi, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA E LEVIGATURA

Impianto di abbattimento: filtro metallico

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE IN EMULSIONE OLEOSA

Impianto di abbattimento: filtro metallico

Portata massima	9.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/Nebbie oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – TAGLIO LASER (no acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – TAGLIO LASER (anche acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	11	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – SBAVATURA, MOLATURA

Impianto di abbattimento: ciclone nella sbavatrice/lucidatrice e filtro metallico nel banco di molatura

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E11 – TAGLIO LASER (anche acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	11	m

Durata 8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E11 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E11**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione N. E11** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione N. E4**, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite per gli inquinanti Cromo VI e Nichel. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E1, E2, E3, E4, E10 ed E11 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per

gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.